

ESAMI DI STATO
DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
INCONTRI TECNICI

13.14.15.16 aprile 2021

AZIONI FORMATIVE



GLI INCONTRI TECNICI RISPONDONO A QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE NORME CHE REGOLANO GLI ESAMI DI STATO DEL II CICLO.

DLGS 13 aprile 2017, n. 62, ARTICOLO 16

5. Presso l'Ufficio scolastico regionale **è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni**, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che **assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.**

DM 5 marzo 2019, n. 183, ARTICOLO 3

5. Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 62 del 2017, il Ministero **assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.**

ESAMI DI STATO A.S. 2020-2021

RIFERIMENTI NORMATIVI DEROGATORI

«La presente ordinanza definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 **ai sensi dell'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41**». (OM 53/2021, art. 1 comma 1)

*Quindi, anche gli esami di Stato di quest'anno, come lo scorso anno, **derogano** per alcuni aspetti dalla norma di riferimento, il Dlgs. 62/2017, che dall'anno scolastico 2018-2019 li definisce e li regola.*

ESAMI DI STATO A.S. 2020-2021

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI



- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
- Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)
- OM 16 maggio 2020, n. 11 (Credito classe quarta)
- Decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)
- **OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)**
- OM 3 marzo 2021, n. 54 (Costituzione e nomina delle commissioni)
- Nota 5 marzo 2021, n. 349

*E' comunque importante **aver presenti le principali norme indicate nella premessa dell'OM.***

STRUTTURA DELL'INTERVENTO FORMATIVO



1. Saranno esaminate **in maniera analitica le questioni più rilevanti e le innovazioni** presenti negli esami di Stato 2021, come da Ordinanza Ministeriale.

2. La relazione sugli esami di Stato è suddivisa in **cinque parti**:
 - I. **L'esame di Stato prima dell'esame di Stato** (ammissione; documento del 15 maggio; credito scolastico)
 - II. **Lo svolgimento dell'esame di Stato** (commissioni e operazioni delle commissioni; prova d'esame e sua valutazione)
 - III. **Le operazioni conclusive** delle commissioni dell'esame di Stato (verbalizzazione; voto finale; integrazione del punteggio; lode; attestazione di credito formativo; Curriculum dello studente; supplemento Europass; pubblicazione dei risultati; relazione del Presidente)
 - IV. **La sicurezza** nell'OM 53/2021; **l'esame di Stato** in videoconferenza
 - V. **Il ruolo del Presidente** di Commissione

ELEMENTI DI NOVITÀ



Si elencano le principali novità previste dalla OM 53/2021:

- Per l'**ammissione all'esame**, come lo scorso anno, rimangono le deroghe relative allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività PCTO. **Rispetto allo scorso anno non è prevista, invece, la deroga relativa al profitto.**
- E' presente, ai sensi della Legge 92/2019, l'insegnamento trasversale di **Educazione civica**, che ha sostituito Cittadinanza e Costituzione.
- La prima parte del colloquio prevede la discussione di un **elaborato** che ha caratteristiche diverse rispetto allo scorso anno.
- Assieme al diploma è rilasciato il **Curriculum dello studente**, oltre al Supplemento Europass.
- Sono fornite **precise indicazioni per la pubblicazione degli atti e dei risultati**, in linea con le norme sulla privacy.
- Le attività di **PCTO** possono non avere uno spazio autonomo durante l'esame, ma possono essere presentate nella parte dedicata all'elaborato.

ELEMENTI DI NOVITÀ



- E' stata eliminata l'**integrazione del punteggio** («bonus») **cosiddetta «sottosoglia»**.
- Sono fornite **specifiche indicazioni per i candidati BES** (art. 21, comma 6).
- E' prevista una **relazione obbligatoria del Presidente** con un apposito *form*.
- Il **Documento del Consiglio di classe** è pubblicato entro il 15 maggio (l'anno scorso entro il 30 maggio)
- In relazione all'**assenza per malattia dei candidati**, scompare l'espressione «da accertare con visita fiscale», sostituita dalle parole «debitamente certificata».
- Si chiarisce la **competenza alla firma degli attestati di credito formativo** (art. 24, comma 8).
- Per il colloquio del **Progetto Esabac ed Esabac-techno** e dei percorsi a opzione internazionale viene assegnato un tempo aggiuntivo obbligatorio.
- I **candidati esterni partecipano alla sessione ordinaria** degli esami di Stato, con prove preliminari in presenza nel mese di maggio.

I. L'ESAME DI STATO PRIMA DELL'ESAME DI STATO

- ammissione**
- documento del 15 maggio**
- credito scolastico**

AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI

OM 3 marzo 2021, n. 53 , articolo 3, comma 1 lettera a

ANCHE NELL'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DI QUEST'ANNO SONO PREVISTE DEROGHE. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso sono ammessi all'esame «anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017». Si prescinde perciò: dalla partecipazione alle prove INVALSI (lettera b) dallo svolgimento delle attività di PCTO (lettera c).

In relazione al requisito della «frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato» (lettera a) le istituzioni scolastiche valutano le deroghe «di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica».

Ai Collegi dei docenti è quindi affidato il potere di deroga previsto dalla normativa vigente; va tenuto in considerazione l'impatto dell'emergenza epidemiologica.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI



*In relazione ai requisiti di profitto (lettera d), **non è prevista nessuna deroga.***

Sono quindi richiesti:

- **votazione non inferiore a sei decimi** in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto*
- **voto di comportamento non inferiore a sei decimi***
- possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di **una insufficienza** in una sola disciplina*

AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI



(modalità di pubblicazione degli esiti dello scrutinio)

OM 3 marzo 2021, n. 53 , articolo 3 comma 2

2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente. **L'esito della valutazione è reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, e riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso".** Per gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nei documenti di valutazione e nel registro dei voti [...].

AMMISSIONE DEI CANDIDATI ESTERNI



OM 3 marzo 2021, n. 53 , articolo 4

1. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al **superamento in presenza degli esami preliminari** di cui all'articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017, per come disciplinati all'articolo 5

*Mentre lo scorso anno i candidati esterni hanno sostenuto l'esame nella sessione di settembre, quest'anno parteciperanno alla **sessione ordinaria** previo superamento dell'esame preliminare, **in presenza**, di norma nel mese di maggio.*

AMMISSIONE DEI CANDIDATI ESTERNI



OM 3 marzo 2021, n. 53 , articolo 4

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Dlgs 62/2017, **sono ammessi all'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:**

- a) compiono il **diciannovesimo anno** di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di **aver adempiuto all'obbligo di istruzione**;
- b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado **di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento** [...];
- d) hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021.

3. Gli studenti delle classi antecedenti all'ultima che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) o b) e intendono partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, **devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2021.**

AMMISSIONE DEI CANDIDATI ESTERNI



OM 3 marzo 2021, n. 53 , articolo 4

4. L'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato è disposta **anche in mancanza dei requisiti** di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Dlgs 62/2017.

*Anche per questi candidati si prescinde dai «requisiti di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Dlgs 62/2017» (prove **INVALSI e attività «assimilabili» ai PCTO**).*

[...]

6. **Non è consentito ripetere l'esame di Stato** già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione.

ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI



OM 3 marzo 2021, n. 53 , articolo 5

1. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe **è subordinata al superamento di un esame preliminare** inteso ad accertare la loro preparazione
 - sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva,
 - nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI



OM 3 marzo 2021, n. 53 , articolo 5

I commi 2 - 3 - 4 - 5 - 6 presentano diverse casistiche di candidati esterni.

Per predisporre in modo adeguato gli esami preliminari, **ogni caso deve essere attentamente esaminato**, ricorrendo eventualmente al confronto con gli uffici preposti degli UUAATT e dell'USR o con il Servizio ispettivo.

ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI



OM 3 marzo 2021, n. 53 , articolo 5

7. L'esame preliminare è sostenuto **di norma nel mese di maggio** e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale Ministero dell'Istruzione, il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo.

8. Il dirigente/coordinatore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell'esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe **può svolgere l'esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.**

9. **Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.**

10. L'esito positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, vale come **idoneità all'ultima classe** del percorso di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce.

11. In caso di non ammissione all'esame di Stato, il consiglio di classe o l'eventuale sottocommissione può riconoscere al candidato **l'idoneità all'ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l'ultima.**

OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 7

1. Il dirigente/coordinatore dell'istituzione scolastica sede d'esame **verifica le domande e i relativi allegati** e, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento è effettuato **prima** della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. **Il dirigente/coordinatore è tenuto a comunicare immediatamente all'USR eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.**
2. Dopo il perfezionamento della procedura di assegnazione di cui all'articolo 6 comma 3, il dirigente/coordinatore **associa i candidati esterni, assegnati all'istituzione scolastica statale o paritaria dall'USR, alle diverse sottocommissioni dell'istituto.** A ogni singola sottocommissione non possono essere complessivamente associati più di trentacinque candidati.
3. Negli indirizzi di studio nei quali la disciplina caratterizzante è associata alla classe di concorso generica "A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni sono assegnati alle sottocommissioni **assicurando che le lingue straniere presenti nel curriculum del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui sono abbinati.**

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 10

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. **Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica.**

Il documento indica inoltre: **a) l'argomento assegnato** a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a); **b) i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano** durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all'articolo 18 comma 1, lettera b); **c)** per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di Ministero dell'Istruzione, una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con **metodologia CLIL**.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 10

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle **indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali** con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento **possono essere allegati** atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e **dell'insegnamento dell'Educazione Civica riferito all'a.s. 2020/21**, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.

3. **Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi**, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo on-line dell'istituzione scolastica. **La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova di esame.**

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 10

- *A seguito delle novità introdotte dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, si prevede che il Documento del consiglio di classe evidenzi, per le discipline coinvolte nell'insegnamento trasversale di **Educazione civica**, gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica.*
- *Al Documento possono essere inoltre allegati atti relativi ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito del **previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione** (tali attività possono infatti presentare elementi di continuità con l'insegnamento di Educazione civica).*

CREDITO SCOLASTICO



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 11

- 1. Il credito scolastico** è attribuito fino a un massimo di **sessanta punti** di cui **diciotto** per la classe terza, **venti** per la classe quarta e **ventidue** per la classe quinta.
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla **conversione del credito scolastico** attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle **tabelle A, B e C di cui all'allegato A alla presente ordinanza.**

CREDITO SCOLASTICO

OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 11

NOTE

1. *Rispetto alle previsioni del D. Lgs. 62/2017, come lo scorso anno, **il valore del credito scolastico è rimodulato, e passa da 40 a 60 punti.** Conseguentemente, il valore dell'unica prova d'esame è fissato a 40 punti.*
2. *Le tabelle A.B.C.D. sono state riviste rispetto a quelle dello scorso anno. **E' necessario prestare attenzione nell'utilizzo delle tabelle,** specialmente per la tabella B (credito classe quarta), considerando l'eventuale integrazione di un punto di cui all'OM 11/2020 art. 4 comma 4.*
3. *I Consigli di classe devono **attentamente** considerare e applicare quanto previsto dalla OM, al fine di evitare errori, che, comunque, potranno **essere sanati durante l'esame di Stato,** se saranno stati individuati. **In caso di dubbi,** si consiglia di consultare gli uffici preposti degli UUAATT e dell'USR o il Servizio ispettivo.*
4. ***Il «meccanismo» per l'attribuzione del credito,** a partire dalla media dei voti, rimane quello usuale. Il Collegio dei docenti fissa i criteri per l'assegnazione del punteggio all'interno della fascia stabilita dalla media dei voti.*

Tabella A

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

*La conversione deve essere effettuata con riferimento **sia alla media dei voti che al credito conseguito** (livello basso o alto della fascia di credito):*

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017	Nuovo credito assegnato per la classe terza
$M = 6$	7-8	11-12
$6 < M \leq 7$	8-9	13-14
$7 < M \leq 8$	9-10	15-16
$8 < M \leq 9$	10-11	16-17
$9 < M \leq 10$	11-12	17-18

Tabella B

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell'a.s. 2019/20, l'eventuale integrazione di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020

**ai sensi del combinato disposto dell'OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l'ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21; l'integrazione non può essere superiore ad un punto*

Media dei voti	Fasce di credito ai sensi dell'Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e dell'OM 11/2020	Nuovo credito assegnato per la classe quarta
$M < 6^*$	6-7	10-11
$M = 6$	8-9	12-13
$6 < M \leq 7$	9-10	14-15
$7 < M \leq 8$	10-11	16-17
$8 < M \leq 9$	11-12	18-19
$9 < M \leq 10$	12-13	19-20

TABELLA C

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
$M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

TABELLA D

Attribuzione del credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe terza	Fasce di credito classe quarta
$M = 6$	11-12	12-13
$6 < M \leq 7$	13-14	14-15
$7 < M \leq 8$	15-16	16-17
$8 < M \leq 9$	16-17	18-19
$9 < M \leq 10$	17-18	19-20

CREDITO SCOLASTICO



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 11

*I commi 3-4-5 dell' articolo 11 presentano **aspetti procedurali** che disciplinano l'attribuzione del credito scolastico **per tutti i candidati interni**, contemplando numerosi e diversi **casi particolari** (corsi quadriennali, abbreviazione per merito...).*

*Al comma 5 lettera c è indicato il caso in cui viene utilizzata la **tabella D** dell'Allegato A.*

CREDITO SCOLASTICO - IDA

OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 11

6. Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:

- a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;
- b) il **credito maturato nel secondo periodo didattico** è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla **tabella B** dell'Allegato A della presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito **moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda colonna** della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti.
- c) il credito maturato nel **terzo periodo didattico** è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della **tabella C** all'allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti.

CREDITO SCOLASTICO



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 11

7. **Per i candidati esterni** il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella **tabella C** di cui all'Allegato A alla presente ordinanza. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l'attribuzione dei crediti relativi alle **classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 lettera c).**

8. **Per i candidati esterni** sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare:

- i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;
- ii. nella misura di **punti dodici** per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta;
- iii. nella misura di **punti undici** per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza. b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, convertito secondo i parametri delle tabelle A e B di cui all'Allegato A alla presente ordinanza.

I casi dei candidati esterni sono molteplici e spesso complessi. Si chiede una particolare attenzione, raccomandando di confrontarsi con il Servizio ispettivo in caso di dubbi.

CREDITO SCOLASTICO



caso di studenti con disabilità e percorso differenziato in 3[^] e 4[^]

OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 20, comma 8

8. Agli studenti [*con disabilità*] ammessi dal consiglio di classe a svolgere **nell'ultimo anno** un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, **è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI.** Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.

II. LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO

- commissioni e operazioni delle commissioni
- prova d'esame e sua valutazione

INIZIO DELLA SESSIONE D'ESAME



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 2, comma 1

1. La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno **16 giugno 2021 alle ore 8:30**, con l'avvio dei colloqui.

COMMISSIONI D'ESAME



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 12

1. Le commissioni d'esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da **sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame**, con **presidente esterno** unico per le due sottocommissioni.

COMMISSIONI D'ESAME



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 12

I commi 2-3-4-5-6 presentano i criteri per la designazione dei commissari da parte dei consigli di classe.

*Si segnala che «**non sono altresì designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell'insegnamento**».*

7. Con specifica ordinanza del Ministro dell'istruzione sono impartite ulteriori disposizioni in merito alla modalità di nomina e costituzione delle commissioni.

*A ciò ha provveduto **l'OM 3 marzo 2021, n. 54** (con allegati C1-C2-C3 contenenti le materie caratterizzanti oggetto dell'elaborato, di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a). A detta OM si deve fare puntuale riferimento in relazione alla nomina e alla costituzione delle commissioni.*

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 13

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli **obblighi** inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.
2. **Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.**
3. **Le sostituzioni di componenti le commissioni**, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, **sono disposte dal dirigente scolastico nel caso dei componenti, dall'USR nel caso dei presidenti.** (
4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al **30 giugno 2021**.

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 13

*Il comma 5 indica **l'ordine delle priorità** con le quali procedere in caso di sostituzione di un componente della commissione.*

E' necessario che la procedura sia ben conosciuta al fine di procedere correttamente e speditamente nelle eventuali sostituzioni.

RIUNIONI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 14

1. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il dirigente preposto all'USR convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle medesime commissioni unitamente ai Dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull'esame di Stato.
La partecipazione a tali riunioni – che potranno svolgersi in modalità telematica – costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni.

Dette riunioni, a livello provinciale, si svolgono solitamente nel primo e nel secondo giorno della sessione d'esami (14-15 giugno), secondo un calendario per tempo diffuso.

RIUNIONE PLENARIA E OPERAZIONI PROPEDEUTICHE



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 15

Le operazioni previste nella riunione plenaria non differiscono da quelle degli anni precedenti. Richiedono una attenta gestione da parte del presidente. E' utile seguire i modelli di verbali di «Commissione web».

Comma 1: riunione plenaria delle due classi abbinata Lunedì 14 giugno alle ore 8.30 presso l'istituto di assegnazione.

Comma 2: verifica dei presenti e procedure per le sostituzioni degli assenti; fissazione dei tempi e delle modalità delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.

Comma 3: aspetti organizzativi delle sottocommissioni; precedenza per sorteggio dell'ordine delle sottocommissioni e dei candidati secondo la lettera alfabetica («Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate esigenze organizzative.»)

Comma 4: Accordi tra presidenti (si procede senza sorteggio); successione con gruppi classe

Comma 5: Candidati che hanno frequentato corsi in ospedale

Comma 6. «Al termine della riunione plenaria, mediante pubblicazione all'albo on-line dell'istituto sede d'esame, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione».

RIUNIONE PRELIMINARE DELLA SOTTOCOMMISSIONE



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 16

Le operazioni previste nella riunione preliminare per buona parte non differiscono da quelle degli anni scorsi. Anche queste richiedono una attenta gestione da parte del presidente. E' utile seguire i modelli di verbale di «Commissione web».

Comma 1: **possibilità** del presidente di delegare un proprio **sostituto (ove possibile unico)**

Comma 2: **segretario verbalizzante**

Comma 3: **dichiarazioni**: a) non aver istruito privatamente candidati ed esterni; b) assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, coniugio, convivenza, unione civile o convivenza di fatto

Comma 4: **sostituzioni in caso di dichiarazioni affermative; le sostituzioni sono disposte immediatamente. Però** «Il presidente della commissione può disporre **motivate deroghe alle incompatibilità** di cui al comma 3 lettera b».

Comma 5: **dichiarazioni anche dei commissari nominati in sostituzione**

Comma 6: **esame degli atti e dei documenti della commissione (da svolgere con molta cura)**

Comma 7: **irregolarità** a) insanabili; b) sanabili da parte dell'Istituto, C) sanabili da parte del candidato

RIUNIONE PRELIMINARE DELLA SOTTOCOMMISSIONE



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 16 comma 4

DEROGA ALLA INCOMPATIBILITA'

In merito alla deroga alla incompatibilità di cui al comma 4 dell'articolo 16 della OM 53, si rinvia alla OM 54/2021 art. 5 comma 3 lettera h «è evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno».

RIUNIONE PRELIMINARE DELLA SOTTOCOMMISSIONE deliberazione dei criteri



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 16, commi 8-9

8. In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:

- a) **le modalità di conduzione del colloquio** ai sensi degli articoli 17 e 18;
- b) i criteri per l'eventuale attribuzione del **punteggio integrativo**, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti;
- c) i criteri per l'attribuzione della **lode**.

9. Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.

NOTA: Diversamente da quanto accaduto nel 2020, non è previsto alcun «bonus straordinario».

PROVA D'ESAME - COLLOQUIO



OM 3 marzo 2021 n. 53, articoli 17-21

*L'esame di Stato dell'a.s. 2020-2021, in continuità con quello dello scorso anno (come stabilito dal D.L. 22/2020, art. 1 comma 4 lettera c), prevede una sola prova d'esame, **il colloquio**.*

*La parte dell'OM dedicata al colloquio, specialmente negli **articoli 17 e 18**, è quella più importante, anche per alcune significative innovazioni.*

PROVA D'ESAME



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 17

1. Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la **finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.**
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato **dimostra**, nel corso del colloquio:
 - a) di aver acquisito **i contenuti e i metodi propri delle singole discipline**, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per **argomentare in maniera critica e personale**, utilizzando anche la lingua straniera;
 - b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato **le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO**, con riferimento al complesso del percorso effettuato, **tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica**;
 - c) di aver maturato le **competenze e le conoscenze** previste dalle attività di **Educazione civica**, per come enunciate **all'interno delle singole discipline.**

PROVA D'ESAME



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 17, comma 3

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali di cui all'articolo 18 comma 1, lettera c) all'inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati.

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

PROVA D'ESAME



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 17

Pertanto, il **materiale** scelto dalla commissione:

- *va predisposto e assegnato ai candidati **all'inizio di ogni giornata, prima dell'avvio dei colloqui***
- *è costituito da un **testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema** (le tipologie previste dal D. Lgs. 62/2017, come già gli scorsi anni)*
- *è finalizzato a **favorire la trattazione dei nodi concettuali** caratterizzanti le diverse discipline e del loro **rappporto interdisciplinare** (anche in questo caso è una previsione che riprende quelle degli scorsi anni)*

PROVA D'ESAME-Curriculum studente



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 17, comma 4

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione **tiene conto delle informazioni contenute nel **Curriculum dello studente**.**

Con il Curriculum dello studente la sottocommissione ha a disposizione non solo dati che riguardano il percorso scolastico del candidato, ma anche informazioni relative a certificazioni, a esperienze significative, a competenze eventualmente acquisite in contesti non formali o informali (se inserite dallo studente nell'apposita area del Curriculum).

*«Il Curriculum dello studente, **una delle novità ordinamentali realizzate quest'anno**, consente una migliore organizzazione e documentazione della realtà degli apprendimenti e delle caratteristiche di ciascuno» (nota MI n.349 del 5.3.2021)*

IL VALORE DEL CURRICULUM



Il Curriculum dello studente è rappresentativo dell'**intero profilo dello studente**



Contiene tutte le **informazioni** relative **alle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale**




È importante per la **presentazione alla Commissione** e lo **svolgimento del colloquio dell'esame di Stato del secondo ciclo**



Può costituire un valido supporto per l'**orientamento degli studenti all'università e al mondo del lavoro**

COME È STRUTTURATO IL CURRICULUM

Il Curriculum dello studente è articolato in tre parti:

<p>PARTE PRIMA</p> <p>Istruzione e formazione</p>		<p>A cura della scuola</p>
<p>PARTE SECONDA</p> <p>Certificazioni</p>		<p>A cura della scuola e/o dello studente</p>
<p>PARTE TERZA</p> <p>Attività extrascolastiche</p>		<p>A cura dello studente</p>

ARTICOLAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D'ESAME



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 18

1. L'esame è così articolato:

a) **discussione di un elaborato** concernente le **discipline caratterizzanti** per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una **tipologia e forma** ad esse coerente, **integrato**, in una **prospettiva multidisciplinare**, **dagli apporti di altre discipline o competenze individuali** presenti nel curriculum dello studente, e dell'esperienza di **PCTO svolta durante il percorso di studi**. L'argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, **entro il 30 aprile 2021**. Il consiglio di classe provvede altresì all'indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di **docenti di riferimento** per l'elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L'elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica **entro il 31 di maggio**, includendo in copia anche l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. *Nell'eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all'argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d'esame.* **Per gli studenti dei licei musicali e coreutici**, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, anche con l'accompagnamento di altro strumento musicale, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l'opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati.

DISCUSSIONE DI UN ELABORATO (ART. 18, COMMA 1 LETTERA a)



L'elaborato:

- **concerne le discipline caratterizzanti** per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3
- ha tipologia e forma **coerente con tali discipline**

«La tipologia è aperta, coerente con le discipline coinvolte; i consigli di classe possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a **uno svolgimento fortemente personalizzato**, ed eventualmente fornire indicazioni relative alle caratteristiche “tecniche” dell’elaborato, qualora esso non consista nella sola redazione di un testo scritto» (**Nota MI n. 349 del 5.3.2021**)

DISCUSSIONE DI UN ELABORATO (ART. 18, COMMA 1 LETTERA a)



- *Il consiglio di classe individua, tra **tutti** i membri designati per far parte delle sottocommissioni, **docenti di riferimento** per l'elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti.*
- *I docenti di riferimento hanno il compito di accompagnare gli studenti nella stesura dell'elaborato; tale accompagnamento formativo è mirato a promuovere l'acquisizione di maggiore consapevolezza in merito a ciascuno degli elementi che compongono l'esame di Stato e migliore preparazione. Si tratta di una forma di «tutoraggio», che, pertanto, può essere svolta da tutti i docenti commissari, non solo da quelli delle materie di indirizzo.*
- *Si ritiene opportuno che siano fissati dei criteri di massima a livello di Istituto per lo svolgimento del compito, pur nella diversità delle situazioni dei diversi Consigli di classe.*
- *In ogni caso, i docenti delle discipline caratterizzanti daranno il loro supporto a tutti gli studenti della classe per gli aspetti distintivi delle discipline (contenuti, terminologia...).*
- *E' possibile immaginare che vi sia un «tutoraggio» di carattere metodologico-operativo da parte dei membri della sottocommissione che non sono docenti delle discipline caratterizzanti, a cui verrà affidata una parte degli studenti. Vi sarà, invece, un «tutoraggio» di carattere contenutistico-disciplinare da parte dei docenti delle discipline caratterizzanti, rivolto a tutti gli studenti*

FAQ <https://www.istruzione.it/esami-di-stato/faq.html>

1. Qual è il ruolo del docente di riferimento per l'elaborato, che i consigli di classe assegnano a ciascuno studente?

Il docente di riferimento (ruolo che non è assimilabile in alcun modo a quello del relatore di tesi) ha il compito di **accompagnare ciascuno studente nella stesura dell'elaborato** stesso; l'accompagnamento formativo consentirà l'acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dello studente in merito a ciascuno degli elementi che compongono l'esame di Stato e una migliore preparazione. Si tratta di un **ruolo di tutoraggio** di processo e di guida, e pertanto **può essere svolto da tutti i docenti membri di commissione, non solo da quelli delle materie di indirizzo**. Resta inteso che i docenti delle singole discipline coinvolte nell'elaborato forniranno comunque a tutti gli studenti le necessarie indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la realizzazione dell'elaborato stesso.

2. L'elaborato deve essere assegnato anche ai candidati esterni?

Sì, l'elaborato deve essere assegnato a tutti i candidati, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 18 dell'ordinanza. **La designazione del docente di riferimento per l'elaborato da parte del consiglio di classe è invece prevista solo per gli studenti della classe.**

ARTICOLAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D'ESAME



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 18

1. L'esame è così articolato:

- a)
- b) discussione di un breve testo**, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all'articolo 10;

*A questo scopo il **Documento del consiglio di classe** illustra «i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all'articolo 18 comma 1, lettera b» (OM 53, art. 10 comma 1 lettera b).*

DISCUSSIONE DI UN BREVE TESTO (ART. 18 COMMA 1 LETTERA b)



*Al fine della discussione di un breve testo il **Documento del consiglio di classe** illustra «i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b» (OM 53, art. 10 comma 1 lettera b).*

*«..., è prevista la “discussione di un breve testo, ... ”, modalità che è stata particolarmente apprezzata lo scorso anno e che **risponde a un corretto modo di valutare le competenze maturate rispetto alla capacità di analisi testuale.** I testi presenti nel documento del 15 maggio **possono ovviamente non limitarsi allo specifico letterario**: in tale modo, la capacità di analisi può manifestarsi anche in ambiti più corrispondenti alla peculiarità dei singoli profili e delle progettazioni dei docenti.» (Nota MI n. **349 del 5.3.2021**)*

ARTICOLAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D'ESAME



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 18

1. L'esame è così articolato:

- a)
- b)
- c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione** ai sensi dell'articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;

Sulle caratteristiche e la gestione del «materiale scelto dalla commissione» si rimanda al comma 3 dell'articolo 17 della OM, esaminato in precedenza.

MATERIALE SCELTO DALLA SOTTOCOMMISSIONE (art. 17, comma 3 - art. 18 comma 1 lettera c)



CRITERI PER LA SCELTA DEI MATERIALI

- Coerenza con gli obiettivi del PECUP, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida
- ***Attenzione al Curriculum dello studente***
- Coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto (documento del consiglio di classe)
- Possibilità di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare
- Attenzione alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi
- ***Si ritiene si debba trattare di un solo materiale, scelto in modo da risultare interessante e stimolante ma anche di non difficile comprensione***

MATERIALE SCELTO DALLA SOTTOCOMMISSIONE (art. 17, comma 3 - art. 18 comma 1 lettera c)



*Qui, ed eventualmente anche nelle altre parti del colloquio, possono trovare posto anche le conoscenze e competenze previste dalle attività di **Educazione civica**.*

L'OM non prevede, infatti, una parte del colloquio dedicata in modo esclusivo all'Educazione civica.

IL COLLOQUIO con Educazione civica

- Se il ***colloquio è unitario***, Educazione Civica si può rintracciare ovunque.
- Si può guidare l'allievo a ***riconoscere la presenza di valori civili*** in ogni questione trattata.
- Non è necessario “fare la domanda” di Educazione Civica, se nel colloquio sono già emersi concetti pertinenti.
- ***Tutti i commissari possono trattare il tema***, poiché si chiede di farlo emergere nell'ambito delle diverse discipline e anche nell'esperienza di PCTO

TRASVERSALITÀ dell'Educazione civica

- ***Educazione civica*** si presta particolarmente ad essere utilizzata per gli spunti di discussione, poiché ***è in grado di catalizzare ampie prospettive interdisciplinari***.
- L'interdisciplinarietà non si sviluppa nei contenuti, ma nei ***nodi concettuali, nei problemi***.
- Tuttavia, poiché ***educazione civica è trasversale*** e le relative competenze vanno indagate all'interno delle diverse discipline, avere indagato alcuni aspetti durante una fase del colloquio non impedisce di sollecitare riflessioni e argomentazioni in altri momenti della prova.

QUALCHE ESEMPIO POSSIBILE...

- **La scelta del testo da approfondire**, letterario o non letterario: la letteratura italiana ed europea offrono ampi spunti di argomentazione civica (sulla democrazia, la libertà, l'individuo e la comunità, l'etica, l'impegno civile ...).
- I **materiali «spunto»**: devono essere ampi e prestarsi ad analisi multidimensionali. I nuclei dell'educazione civica, anche distribuiti nelle discipline, sono un ottimo catalizzatore. Non è obbligatorio che tutti i commissari siano rappresentati, in quanto «disciplina» nei materiali di spunto. I collegamenti nei materiali di spunto non devono essere forzosi, per questo, devono essere ampi.
- Nelle **discipline di indirizzo**, sarà abbastanza naturale trovare **temi** che si colleghino alla **legalità, alla salute, alla sostenibilità** (anche economica e sociale), alla **tutela dei beni comuni** materiali e immateriali, alla **responsabilità digitale**...
- Il **mondo classico greco e latino** offre molti spunti; la **matematica** è un linguaggio con cui si legge la realtà e con cui si possono costruire modelli di lettura e interpretazione dei fenomeni.

ARTICOLAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D'ESAME



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 18

1. L'esame è così articolato:

- a)
- b)
- c)
- d) esposizione da parte del candidato, **eventualmente** mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'**esperienza di PCTO** svolta durante il percorso di studi, **solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all'interno dell'elaborato di cui alla lettera a).**

ESPERIENZA PCTO

(art. 17 comma 2 lettera b - art. 18, comma 1 lettera d)

*Il candidato deve dimostrare di «saper **analizzare criticamente** e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato **le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO**, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica» (OM 53, articolo 17, comma 2, lettera b)*

La Commissione nell'esposizione della esperienza PCTO deve

- favorire una gestione autonoma da parte del candidato*
- trarre spunti valutativi, ove possibile, sia sulle competenze «trasversali» sia sulle competenze di indirizzo*
- stimolare collegamenti con le discipline*
- agevolare per quanto possibile, una riflessione del candidato sulla dimensione orientativa delle esperienze*

COLLOQUIO - DURATA



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 18, comma 3

La sottocommissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della **durata indicativa di 60 minuti**.

*Per il Progetto Esabac ed Esabac-techno e per i percorsi a opzione internazionale la sottocommissione **assegna un tempo aggiuntivo** (OM 53, art. 19 comma 9).*

COLLOQUIO – ISTRUZIONE DEGLI ADULTI



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 18, comma 4

Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti **precisazioni**:

- a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, **possono – a richiesta – essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio.** *Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;*
- b) **per i candidati che non hanno svolto i PCTO**, l'elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO (art. 16, comma 8 lettera a)



- La Commissione deve lavorare in modo realmente **collegiale**.
- Occorre ricordare che si tratta di un **«colloquio»** e non di una somma di interrogazioni. Occorre evitare ogni forma di rigidità nello svolgimento.
- Il candidato deve poter dimostrare autonomia.
- **«Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente»** (art. 17, comma 4).
- In relazione alla discussione dell'elaborato, è opportuno che sia condotta inizialmente dai commissari delle discipline caratterizzanti; via via si potranno inserire gli altri commissari.
- In relazione all'analisi del materiale, è opportuno stabilire, caso per caso, il commissario che conduce l'approccio; gli altri commissari si inseriscono progressivamente per approfondire aspetti disciplinari, anche non direttamente collegati al materiale di partenza, fermo restando che il pieno coinvolgimento delle discipline può essere realizzato anche nelle altre parti del colloquio.

COLLOQUIO - VALUTAZIONE



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 18, comma 6

La commissione dispone di **quaranta punti per la valutazione del colloquio**.
La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, **secondo i criteri di valutazione stabiliti all'allegato B (griglia di valutazione del colloquio)**.

La griglia di valutazione può essere adattata, ove necessario,

- *al PEI per gli studenti con disabilità (art. 20 comma 5)*
- *al PDP per gli studenti con DSA (art. 21 comma 3)*

Della valutazione delle prove orali specifiche del Progetto Esabac/Esabac-techno e dei percorsi a opzione internazionale «si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio» (art. 19, commi 3 e 8).

La griglia di valutazione del 2021



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori	Livelli	Descrittori	Punti	Punteggio
Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d'indirizzo	I	Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.	1-2	
	II	Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.	3-5	
	III	Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.	6-7	
	IV	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.	8-9	
	V	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.	10	
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro	I	Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato	1-2	
	II	È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato	3-5	
	III	È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline	6-7	
	IV	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata	8-9	
	V	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita	10	
Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti	I	Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico	1-2	
	II	È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti	3-5	
	III	È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti	6-7	
	IV	È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti	8-9	
	V	È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti	10	
Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera	I	Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato	1	
	II	Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato	2	
	III	Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	3	
	IV	Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato	4	
	V	Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	5	
Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali	I	Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato	1	
	II	È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato	2	
	III	È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali	3	
	IV	È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali	4	
	V	È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali	5	
Punteggio totale della prova				

PROGETTO ESABAC E ESABAC –TECHNO



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 19

- 1. Per le sezioni di percorsi liceali** ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac sono sostituite da **una prova orale** in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.

Anche per quest'anno la terza prova scritta è sostituita da prove orali sulle discipline specifiche. I commi 3-4-5 presentano le indicazioni specifiche relative alla valutazione.

*Si evidenzia che il **comma 9** prevede, **diversamente dallo scorso anno**: «Ai fini dell'espletamento delle prove di cui ai **commi 1, 2 e 6**, ogni sottocommissione **assegna** [nell'OM 10/2020 era scritto 'può assegnare'] ai candidati un tempo aggiuntivo rispetto a quanto previsto all'articolo **18, comma 3**». **L'assegnazione di un tempo aggiuntivo**, la cui entità è a discrezione delle commissioni, è dunque **obbligatoria**.*

Le commissioni interessate sono pochissime. I presidenti, in caso di necessità, contatteranno con il Servizio ispettivo e i Nuclei di supporto provinciali.

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA'



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 20

Le previsioni relative ai candidati con disabilità ricalcano quelle dello scorso anno, con qualche semplificazione e qualche chiarimento. E' inserito il riferimento al decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182 (Nuovo PEI).

- 1. Gli studenti con disabilità** sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del Ministero dell'Istruzione, secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3. **Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell'articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182.**
- 2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica ai sensi dell'articolo 8, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.** In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, all'attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA'



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 20

3. La prova d'esame, **ove di valore equipollente**, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente.

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, la sottocommissione può avvalersi del **supporto dei docenti e degli esperti** che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono **nominati dal presidente della commissione** sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.

5. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato B.

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA'- prove non equipollenti



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 20

6. Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, **una prova d'esame non equipollente**, è **rilasciato l'attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

7. Agli studenti con disabilità che **non partecipano agli esami** è **rilasciato l'attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 21

Le previsioni relative ai candidati con DSA ricalcano quelle dello scorso anno, qualche semplificazione e qualche chiarimento.

- 1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA)**, certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, **sulla base del piano didattico personalizzato (PDP)**.
- La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame. Nello svolgimento della prova d'esame, **i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP**. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma **conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione**. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.
- Le sottocommissioni **adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato B**.

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA-percorso differenziat



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 21

4. **I candidati con certificazione di DSA che**, ai sensi dell'articolo 20, comma 13 del Dlgs 62/2017, **hanno seguito un percorso didattico differenziato**, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato **sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell'attestato di credito** formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

5. **I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera**, sostengono la prova d'esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

ESAME DEI CANDIDATI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 21, comma 6

L' OM di quest'anno tratta espressamente dei BES, fornendo chiare indicazioni per lo svolgimento dell'esame.

Per le situazioni di **studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104**, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione **l'eventuale piano didattico personalizzato**. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre **è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno**. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma **conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione**.

ASSENZE DEI CANDIDATI-SESSIONE STRAORDINARIA



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 22

1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, **debitamente certificata**, o dovuta a grave **documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione**, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare, **anche in videoconferenza**, alla prova d'esame nella data prevista, è data **facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.**
2. Qualora non sia possibile sostenere la prova d'esame ai sensi del comma 1 entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati possono chiedere di sostenere la prova in un'apposita **sessione straordinaria**, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza.
3. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all'USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
4. **Qualora nel corso dello svolgimento della prova d'esame un candidato sia impossibilitato a proseguire o completare il colloquio**, il presidente stabilisce , con propria deliberazione, in quale modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, secondo quanto disposto nei commi 1 e 2.

III. LE OPERAZIONI CONCLUSIVE DELLE COMMISSIONI DELL'ESAME DI STATO

Voto finale
Integrazione del punteggio
Lode
Supplemento Europass
Curriculum dello studente
Pubblicazione dei risultati

OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 24

1. **Ciascuna sottocommissione d'esame** si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti **subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza**.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Dlgs 62/2017, a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato **un punteggio finale complessivo in centesimi**. Il punteggio finale è il risultato della **somma** dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di **quaranta punti**, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di **sessanta punti**.

NOTA: anche quest'anno la quantificazione del punteggio del credito scolastico e dell'esame è derogata rispetto a quanto indicato nel Dlgs 62/2017, che prevede un massimo di 40 punti per il credito scolastico e un massimo di 60 punti per le prove d'esame.

OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 24

3. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.

NOTA: L'esame di Stato può non essere superato.

OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 24

4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 del Dlgs 62/2017, **fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi**, la sottocommissione può **motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti**, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 8, lettera b).

ARTICOLO 16, comma 8

8. In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:

b) i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito **un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti**;

NOTE.

1. *E' stato eliminata la cosiddetta integrazione sottosoglia presente negli esami di Stato dello scorso anno prevista dal DL 8.4.2020, n. 8, art. 1 comma 6, in deroga al Dlgs. 62/2017*

2. *Come lo scorso anno, i requisiti di punteggio per potere accedere alla integrazione sono rimodulati, rispetto al Dlgs 62/2017, sulla base della rimodulazione dei punteggi del credito e della prova d'esame previsti dalla OM.*

OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 24

5. La sottocommissione **all'unanimità può motivatamente attribuire la lode** a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione di cui al comma 4, a condizione che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
- b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame.

NOTA. Il credito scolastico massimo deve essere stato attribuito all'unanimità in terza, in quarta e in quinta.

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 24, comma 6

I presidenti di commissione trasmettono al competenteUSR un'apposita **relazione**, sulla base di un **form telematico disponibile su "Commissione web"**, contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché eventuali proposte migliorative dell'esame di Stato.

NOTE. 1. La relazione **obbligatoria** del presidente (pur non prevista dal Dlgs. 62/2017) è una delle innovazioni di quest'anno rispetto al recente passato. Infatti, dagli esami di Stato del 1999 fino a quelli 2011, come prescritto dal DPR 323/1998 art. 14 comma 2, era obbligatoria una relazione da inviare al CEDE e poi all'INVALSI (e in copia all'USR). Dagli esami del 2012, qualora fosse stato ritenuto opportuno, si poteva inviare una relazione all'USR.

2. Essendo disponibile su «Commissione web», è **indispensabile** utilizzare l'applicativo.

3. Il form sarà **di semplice e veloce compilazione**, «precompilato nella parte amministrativa, strutturato in prevalenza con campi chiusi. **Gli elementi in tal modo raccolti consentiranno successive analisi quali-quantitative circa gli esiti degli esami di Stato» (Nota MI n. 349 del 5.3.2021).**

4. Resta al presidente la possibilità di inviare una **nota riservata** al DG dell'USR sull'andamento degli esami.

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 24

8. I **presidenti delle commissioni** sono competenti al **rilascio dell'attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all'esame di Stato, nonché dei diplomi**

e dell'allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88;

nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi **delegano** il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi.

Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell'attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d'esame.

NOTA: *Si chiarisce la competenza alla firma degli attestati di credito formativo.*

OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 24, comma 12

Le istituzioni scolastiche rilasciano inoltre, per tutti i percorsi di studio, il **Supplemento Europass al certificato**; i Supplementi sono resi disponibili **alle scuole** nell'apposita area SIDI Gestione alunni - Esami di Stato - Adempimenti finali. Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati dell'istituzione scolastica, del diplomato e con il riferimento al numero di diploma di cui costituisce un supplemento. **Le istituzioni scolastiche non apportano modifiche al certificato e lo consegnano allo studente diplomato**, come da nota direttoriale 1 giugno 2016, prot. n. 5952.

NOTA: *Il Supplemento Europass al certificato è un **documento standard**, a differenza del Curriculum dello studente che è un **documento individuale**.*

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 25, comma 1

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all'articolo 24

tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione,

nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento,

con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 25

*Per la pubblicazione dei risultati nel rispetto della privacy, in «Commissione web» dovrebbe essere disponibile un file che riporta l'indicazione dei dati anagrafici e dell'**Esito finale dell'Esame**.*

- *Per tutti coloro che superano l'esame, nella colonna Esito finale dell'Esame va riportato **unicamente il punteggio (e l'eventuale lode)***
- *Per indicare l'Esito finale dell'esame le altre possibili diciture sono:*
 1. *«**Non diplomato**», (in conformità all'art. 25 comma 1 dell'OM "L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato [...] con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso");*
 2. *«**Assente**» per i candidati assenti alla sessione ordinaria, compresi quelli che vengono rinviati alla straordinaria, e compresi i disabili che non sostengono alcuna prova.*

IV.

LA SICUREZZA NELL'OM 53/2021

L'ESAME DI STATO IN VIDEOCONFERENZA

I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

AL MOMENTO NON SONO STATI PRODOTTI SPECIFICI DOCUMENTI RELATIVI ALLE DIVERSE PROBLEMATICHE DELLA SICUREZZA DURANTE GLI ESAMI DI STATO

A TITOLO DI ESEMPIO SI RICORDANO I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO NEGLI ESAMI DI STATO DELLO SCORSO ANNO

- DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (15.5.2020) - MI
- CONVENZIONE TRA IL MI E LA CRI PER IL SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO (12.5.2020) - MI
- PROTOCOLLO D'INTESA LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 (19.5.2020) - MI
- DOCUMENTO TECNICO SULLA POSSIBILE RIMODULAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NEI LUOGHI DI LAVORO E STRATEGIE DI PREVENZIONE - APRILE 2020- INAIL
- **DOCUMENTO "INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO SCOLASTICI E LA GESTIONE DEL RISCHIO DA COVID-19" E I RELATIVI ALLEGATI - USR PER IL VENETO (NOTA 7901 DEL 27.5.2020 - IN PARTICOLARE L'ALLEGATO DEDICATO AGLI ESAMI DI STATO)**

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 31

1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i dirigenti preposti agli USR valutano l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli USR o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.

2. **Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, condivise con le OO.SS., sentite le autorità competenti.**

3. **I dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Stato in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate.**

L'articolo ricalca l'art. 31 della OM 10/2020, con lievi modifiche.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN MODALITA' TELEMATICA



OM 3 marzo 2021 n. 53, articolo 26

1. Anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 31, commi 2 e 3:
 - a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all'articolo 8 e all'articolo 20, comma 2, **i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza;**
 - b) **qualora ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite**, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, **il dirigente/coordinatore prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – comunica tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;**
 - c) **nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza.**

2. Nell'ambito della verbalizzazione di cui all'articolo 23 è altresì riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.

- *L'articolo ricalca l'art. 26 della OM 10/2020, con lievi e/o necessarie modifiche.*
- *La partecipazione in videoconferenza è prevista solo per i commissari (lettera c).*

CASI PARTICOLARI

EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA

OM 3 marzo 2021 n. 53, ARTICOLO 8

1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. **Il dirigente/coordinatore – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza.**
2. L'esame in videoconferenza è utilizzato anche per gli esami di Stato delle **sezioni carcerarie**, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.

L'articolo ricalca l'art. 7 della OM 10/2020, con lievi modifiche.

CASI PARTICOLARI- ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA'

OM 3 marzo 2021 n. 53, ARTICOLO 20

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, **allo svolgimento dell'esame in modalità telematica** ai sensi dell'articolo 8, **qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione**. In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, all'attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.

E' ricalcato l'art. 19 comma 2 della OM 10/2020.

CASI PARTICOLARI- ASSENZE DEI CANDIDATI

OM 3 marzo 2021 n. 53, ARTICOLO 22, comma 1

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare, **anche in videoconferenza**, alla prova d'esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data **entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.**

E' ricalcato l'art. 21 comma 1 della OM 10/2020, con lievi modifiche; semplifica con «debitamente certificata» l'indicazione «da accertare con visita fiscale».

V.

IL RUOLO DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

IL RUOLO DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Il Presidente dirige, organizza e coordina tutte le operazioni d'esame. Vigila sui lavori delle due sottocommissioni che presiede, assicurando presenza e partecipazione costante. Per garantire la funzionalità delle commissioni stesse, può delegare un proprio sostituto, scelto tra i commissari.

(dai Modelli di verbale esami di Stato 2020, nota 18)

IL RUOLO DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE E' IL GARANTE

- DELLA **LEGITTIMITA'**
- DELLA SOSTANZA DELL'ESAME (QUALITA' DEL COLLOQUIO E DELLA VALUTAZIONE)
- DEL **CLIMA** DI LAVORO E DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA LAVORI DELLA COMMISSIONE
- DEI **CANDIDATI**

RISPETTO ALLA COMMISSIONE NON HA UNA FUNZIONE NOTARILE, MA HA UN RUOLO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO, CHE COMPORTA DECISIONI, INTERPRETAZIONI, MEDIAZIONI, CONTROLLO.

IL RUOLO DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GARANTISCE

- UN **ATTEGGIAMENTO SERIO**, NON FISCALE
- LE PROCEDURE (presenza dei membri della Commissione, modalità di assegnazione dei punteggi, segreto d'ufficio...)
- UN CLIMA SERENO E OPERATIVO
- **IL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA**
- LA CORRETTA **GESTIONE DEI DATI PERSONALI** RIFERITI AI CANDIDATI
(NOTA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI prot. 10719 del 21.3.2017)

IL RUOLO DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEVE

- LEGGERE MOLTO BENE (>STUDIARE) L'**ORDINANZA MINISTERIALE** E LE NORME DI RIFERIMENTO (vedi inizio dell'OM; sito MIUR, sezione Esami di Stato), *non dando per scontato di sapere già tutto.*
- FARE MOLTA ATTENZIONE AGLI ASPETTI FORMALI/AMMINISTRATIVI DELL'ESAME, SENZA ECCEDERE IN FORMALISMI (**prevenzione ricorsi**)
- CURARE UNA PRECISA E COMPLETA **VERBALIZZAZIONE** (uso di «Commissione web»)
- ESAMINARE CON CURA E ATTENZIONE LA DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLA SCUOLA, IN PARTICOLARE IL **DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE** (OM 53/2021, art. 10)
- AVERE ATTENZIONE nei confronti della SCUOLA e della SEGRETERIA DELLA SCUOLA (discrezione e cortesia)

IL RUOLO DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE



L'OM 53/2021 non RISOLVE tutti i PROBLEMI e tutti i CASI.

Fare riferimento alle norme generali, ai precedenti, alle sentenze.

In caso di necessità, riferirsi alla Struttura tecnica di supporto.

*«È inoltre in fase di realizzazione una **pagina specifica**, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, che consentirà una più semplice fruizione dei materiali e delle iniziative formative sui prossimi Esami di Stato e costituirà il punto di riferimento e contatto tra Amministrazione e Istituzioni Scolastiche.»
(Nota MI n. 349 del 5.3.2021)*



Buon lavoro!

A CURA DEL SERVIZIO ISPETTIVO DELL'USR PER IL VENETO